

 	CODICE DI CONDOTTA	EDIZIONE: A Rev. 1 del 1/4/2019 Pagina 1 di 6
--	-----------------------------------	---

0 Scopo e campo di applicazione

0.1 Repertorio dei Manutentori Antincendio Professionisti

Il Repertorio prende spunto dalla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

Mentre esistono norme tecniche che definiscono le caratteristiche costruttive e i metodi di manutenzione di tutti i presidi antincendio, le leggi di riferimento che definiscono anche le caratteristiche che devono possedere gli operatori della manutenzione non includono tutti i presidi antincendio. Questo è il caso degli estintori portatili e carrellati, delle porte tagliafuoco e di sicurezza e delle manichette.

L’attività di manutenzione di tutti i presidi antincendio necessita tuttavia di conoscenze precise della legislazione vigente, delle norme tecniche esistenti e delle istruzioni di manutenzione rilasciate dai costruttori degli stessi presidi ed è quindi rilevante la componente intellettuale della manutenzione antincendio.

FEIMA è la federazione di CONFIMPRESA che ha il fine di valorizzare le competenze degli associati ha quindi deciso di organizzare il Repertorio dei Manutentori Antincendio Professionisti e garantire il rispetto delle regole di condotta, agevolando così la scelta dei clienti e implementando la loro tutela nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

0.2 Definizione

Il codice di condotta si propone come guida contenente l’insieme di principi e regole che orientano il Manutentore Antincendio Professionista nell’esercizio della professione e come riferimento qualitativo per i beneficiari dei servizi erogati.

Gli iscritti al repertorio sono tenuti a conformare la propria condotta ai doveri contenuti nel codice di condotta al fine di tutelare la professionalità ed il rispetto della normativa vigente. Il codice di condotta promuove la qualità dei servizi forniti e aumenta il senso di appartenenza alla comunità professionale dei Manutentori Antincendio Professionisti.

 	CODICE DI CONDOTTA	EDIZIONE: A Rev. 1 del 1/4/2019 Pagina 2 di 6
--	-----------------------------------	---

0.3 Sportello garanzia

Come forma di garanzia a tutela del cliente FEIMA ha attivato uno sportello on line di riferimento presso il quale i clienti possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli Manutentori Antincendio iscritti nel repertorio, ai sensi dell'articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

0.4 Sanzioni disciplinari e organo di vigilanza

L'inosservanza del codice di condotta e ogni azione o omissione che siano lesive della onorabilità e della "immagine" dell'Associazione sono sanzionabili dall'organo di vigilanza in modo proporzionale alla gravità degli atti.

L'organo di vigilanza deputato a valutare l'ammissione e la permanenza dei Manutentori Antincendio al Repertorio è costituita dal Segretario Generale di CONFIMPRESA e dal Presidente e Vicepresidente di FEIMA.

1 Principi generali

1.1 Libertà

L'esercizio della professione è libero.

Nell'esercizio della professione il Manutentore Antincendio deve attenersi alle conoscenze tecnico scientifiche e ispirarsi ai valori etici della libertà e dignità della persona

1.2 Indipendenza

Il Manutentore Antincendio presta servizi di manutenzione a beneficio di persone, imprese organizzazioni rispondendo ai loro bisogni.

Il Manutentore Antincendio deve contemperare le esigenze di tutti coloro che beneficiano dei suoi servizi (utente, committente, ente finanziatore) e deve evitare qualsiasi forma di collusione che avvantaggi una parte a discapito dell'altra, nonché di manipolazione e strumentalizzazione ai propri fini.

 	<h1 style="margin: 0;">CODICE DI CONDOTTA</h1>	EDIZIONE: A Rev. 1 del 1/4/2019 Pagina 3 di 6
--	--	---

1.3 Equità

Il Manutentore Antincendio impronta il suo lavoro all'equità, al contrasto dell'ingiustizia sociale e di ogni forma di discriminazione. Conduce la sua attività nel pieno rispetto di tutti senza alcuna distinzione di età, sesso, etnia, abilità fisiche, religione, nazionalità, condizione sociale, ideologia o ogni altro aspetto della diversità.

Il Manutentore Antincendio si impegna, per quanto entra nella sua sfera professionale, a garantire a tutti pari opportunità e la qualità dei servizi.

1.4 Legalità

Il Manutentore Antincendio deve avere familiarità con le leggi che regolano il suo lavoro e si impegna ad esercitare la professione in conformità con esse.

1.5 Competenza professionale

Il Manutentore Antincendio agisce secondo il principio dell'efficacia dei servizi forniti, nel rispetto delle logiche, della cultura e degli obiettivi di chi beneficia dei suoi servizi, tenendo conto dell'uso appropriato delle risorse. Garantisce impegno e competenza adeguata alla realizzazione dei servizi forniti, non accettando incarichi che non è in grado di realizzare.

1.6 Aggiornamento continuo

La formazione del Manutentore Antincendio è valore costitutivo della professionalità.

Il Manutentore Antincendio ha il dovere di aggiornarsi in materia tecnico-scientifica, etico- deontologica e gestionale-relazionale per garantire sviluppo ed aggiornamento delle proprie capacità.

1.7 Correttezza

Il Manutentore Antincendio agisce professionalmente in base ai principi di correttezza, lealtà, trasparenza, onestà.

Costruisce la fiducia di coloro con cui intrattiene rapporti professionali attraverso l'integrità dei suoi comportamenti. Non fa promesse che non può mantenere e si impegna ad assicurare che i clienti abbiano fiducia nella parola che dà. Presenta in modo veritiero il proprio profilo professionale. Il suo comportamento non deve

 	CODICE DI CONDOTTA	EDIZIONE: A Rev. 1 del 1/4/2019 Pagina 4 di 6
--	-----------------------------------	---

essere subordinato ad accordi economici o di altra natura che portino profitto indebito per sé e per altri.

Il Manutentore Antincendio non deve abusare del suo status professionale.

Se ricopre cariche pubbliche, non se ne avvale per ottenere vantaggi professionali.

1.8 Riservatezza

Il Manutentore Antincendio non divulga le informazioni di carattere riservato cui ha avuto accesso nell'esercizio della sua professione, riguardanti il committente, gli utenti, i colleghi e qualunque altro soggetto conosciuto in ragione del rapporto professionale.

Il rispetto dei dati personali deve essere garantito in ogni occasione. Il Manutentore Antincendio deve raccogliere, utilizzare, archiviare, gestire e comunicare dati personali nel rispetto delle vigenti norme applicabili.

2 Rapporti con i clienti

2.1 Affidabilità

Il Manutentore Antincendio si impegna a realizzare le prestazioni concordate con il committente nei tempi, nei modi e con le specifiche di qualità definite. Eventuali modifiche devono essere sempre concordate con il committente.

2.2 Trasparenza

Il Manutentore Antincendio documenta il proprio lavoro e fornisce al committente tutte le informazioni richieste circa il servizio erogato.

2.3 Utilizzo dei beni del committente

Quando il Manutentore Antincendio opera presso il committente, ha cura dell'ambiente in cui lavora, dei sistemi informativi, delle attrezzature e degli altri beni che utilizza. I beni del committente devono essere utilizzati solo per scopi legati alla prestazione professionale concordata, se non diversamente definito con il committente.

 	CODICE DI CONDOTTA	EDIZIONE: A Rev. 1 del 1/4/2019 Pagina 5 di 6
--	-----------------------------------	---

2.4 Miglioramento continuo

Il Manutentore Antincendio promuove il miglioramento dell'organizzazione per la quale lavora tramite i servizi che fornisce, suggerendo azioni preventive e correttive. Si impegna al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ed a tal fine collabora al monitoraggio ed alla valutazione delle stesse

2.5 Concorrenza

Il Manutentore Antincendio concorre lealmente ed in modo indipendente in ogni mercato. Non fa accordi formali o d'altro tipo con concorrenti per fissare o definire prezzi o per suddividere mercati, territori o clienti. Non tratta i clienti in modo diverso l'uno dall'altro e non cospira contro di loro con i concorrenti.

In caso di prestazioni professionali per più committenti tra loro in concorrenza, il Manutentore Antincendio informa i clienti in causa.

2.6 Citazioni

Il Manutentore Antincendio utilizza il know-how del committente solo previo consenso e citando il committente. Rispetta la proprietà materiale e intellettuale di progetti, prodotti e materiali facendone riproduzioni solo se autorizzate.

2.7 Utilizzo dei prodotti del Manutentore Antincendio

Il Manutentore Antincendio tutela se stesso e la categoria professionale informando il committente sul divieto di duplicare progetti, prodotti e materiali senza preventivo ed esplicito accordo.

2.8 Compenso

Nell'esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell'intesa diretta tra Manutentore Antincendio e cliente, il compenso deve essere commisurato alle responsabilità, difficoltà, complessità e qualità delle prestazioni, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impiegati.

Il Manutentore Antincendio non deve proporre, accettare o sollecitare forme di compenso, di qualsiasi natura, volte ad influenzare l'assegnazione dell'incarico professionale o le modalità della prestazione.

 	CODICE DI CONDOTTA	EDIZIONE: A Rev. 1 del 1/4/2019 Pagina 6 di 6
--	-----------------------------------	---

Il Manutentore Antincendio può in particolari circostanze prestare gratuitamente la propria opera a meno che ciò non si configuri come concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

2.9 Salute e Sicurezza

Il Manutentore Antincendio riferisce prontamente su condizioni di pericolo o condizioni inaccettabili per la salute e la sicurezza, in modo che i rischi siano ridotti al minimo e che comunque possano essere prese le necessarie azioni correttive.

3 Rapporti con i colleghi

3.1 Rispetto reciproco

Il rapporto tra Manutentore Antincendio deve ispirarsi ai principi di rispetto reciproco, di collaborazione e disponibilità.

Quando impegnati in progetti comuni, i Manutentore Antincendio scambiano le informazioni possedute e coordinano il proprio operato con quello degli altri.

4 Rapporti con l'associazione professionale

4.1 Rapporti con l'Associazione

Il Manutentore Antincendio associato è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con l'Associazione

4.2 Obblighi di comunicazione

Il Manutentore Antincendio associato deve comunicare i titoli e le qualificazioni conseguite utili alla corretta tenuta del repertorio nonché, in modo tempestivo, ogni variazione dei dati anagrafici e dell'attività professionale.

È tenuto altresì a segnalare eventuali infrazioni al codice di condotta ed eventuali procedimenti penali legati all'esercizio dell'attività.

La mancata collaborazione e disponibilità del Manutentore Antincendio costituisce elemento di valutazione a fini disciplinari.